



# Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **52** del **18/12/2019**

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020**

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 18240 dell'11 Dicembre 2019 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Poli Devis (M)

Nichele Flavio (M)

// (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
CRIVELLARO Francesco	X		
PRAVATO Amerita	X		
STEVAN Enrico	X		
POLI Devis	X		
VICENTINI Paolo	X		
NICHELE Flavio	X		
XAUSA Manuel			X
COVOLO Silvia		X	
FARESIN Maria Teresa			X
FARESIN Daniele		X	

Presenti: 9 Assenti: 4

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato. Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato, Francesco Faresin, Cinzia Parise.

Assessori Esterni	Presenti	Assenti
SILVESTRI Sebastiano		X

PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco	X	
PARISE Cinzia	X	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020

**Il SINDACO – Presidente Piera Campana** relaziona sull'argomento inserito al punto n. 2 dell'ordine del giorno. Comunica che la Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti solidi urbani e assimilati. Compete ad ARERA, in particolare, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione; con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA ha deliberato il nuovo metodo di tariffazione. Tuttavia l'iter necessario per la definizione e l'approvazione del nuovo impianto tariffario risulta essere alquanto lungo e complesso ed è oggetto di proposte emendative, si prevede che il nuovo impianto possa entrare in vigore nel 2021. E' opportuno comunque approvare il Piano Finanziario per rilevare i mutati costi del servizio per l'anno 2020 ed assicurare con le relative tariffe la loro integrale copertura, salvo poi apportare le dovute modifiche nei termini stabiliti dalla vigente normativa in corso di evoluzione.

Entra in sala l'assessore esterno Silvestri Sebastiano alle ore 18,15.

Il Sindaco ricorda che la TARI deve coprire per intero il costo del servizio e che per il prossimo anno ci sarà un lieve incremento di un centesimo pro-capite dovuto al trasferimento del servizio di raccolta del vetro da GRC ad AVA. Tale decisione ha comportato la sostituzione delle campane di vetro con un aumento di costi di € 20.000,00.

*Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, a' sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale risulta registrata in atti.*

Consigliere Crivellaro Francesco. Precisa che il Piano finanziario della TARI possa essere modificato nel corso dell'anno.

Sindaco. Conferma, precisando che dipenderà dalla delibera di ARERA; la tariffazione sarà più complessa e sarà predisposta da AVA e poi trasmessa ad ARERA che approverà il Piano. Il nuovo sistema potrà comportare un aumento delle voci di costo, le bollette saranno più articolate, come anche per altri servizi - gas e servizio idrico - che sono sotto il controllo di ARERA. Dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e chiede di votare.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 9      Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

Ad unanimità.

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

Comune di Breganze – Deliberazione n. 52 del 18/12/2019

- **Che** l'art. 1 co. 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti solidi urbani e assimilati.
- **Che** compete ad ARERA, in particolare, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
- **Che** ARERA ha posto in consultazione due documenti, uno relativo agli "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (351/2019) e l'altro relativo alle "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (352/2019), recanti una serie di novità rilevanti tanto per i gestori del servizio di rifiuti quanto per i Comuni;
- **Che** con deliberazione nr. 443 del 31.10.2019 ARERA ha deliberato il nuovo metodo di tariffazione;
- **Che** tuttavia l'iter necessario per la definizione e l'approvazione del nuovo impianto tariffario risulta essere alquanto lungo e complesso ed è oggetto di proposte emendative;
- **Che** per tutto quanto sopra esposto ed in attesa di conoscere l'evolversi della normativa si ritiene di procedere, salvo poi operare eventualmente le opportune modifiche;

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Visto** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Considerato** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Ritenuto** opportuno procedere per la TARI all'approvazione del Piano Finanziario per rilevare i mutati costi del servizio per l'anno 2020 ed assicurare con le relative tariffe la loro integrale copertura, salvo poi apportare le dovute modifiche nei termini stabiliti dalla vigente normativa in corso di evoluzione;

**Richiamato** in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2014 e successive modificazioni;

**Considerato** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

1. l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

2. la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**Considerato** che, in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni anche di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

**Considerato** che si debba garantire con il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni con la copertura del 100% a seguito dell'incremento degli stessi;

**Ritenuto**, pertanto, in attesa di una più organica disciplina di dover optare per l'approvazione di un aggiornamento delle tariffe sui rifiuti in virtù di un aumento dei costi del servizio, entro la base normativa dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art 2 del D.L. 16/2014 convertito in legge 68/2014;

**Considerato** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**Visto** l'articolo 1, comma 683, legge n. 147 del 27.12.2013, che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Considerato** che sono stati depositati emendamenti nelle diverse sedi istituzionali al fine di poter usufruire di una eventuale proroga all'approvazione del nuovo PEF in relazione al Metodo Tariffario di cui alla delibera ARERA 443/2019, richieste pervenute anche da ANCI, ANUTEL e IFEL;

**Considerato** che secondo quanto disposto dal regolamento per l'istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani succitato, il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, è chiamata a stabilire quanto segue:

- o la percentuale del 100% del CRT e del 100% del CRD è da attribuire alla quota fissa della tariffa in quanto servizio reso a tutta l'utenza che ne può fare richiesta;

- nell'ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche è pari al 67,32% e quella a carico delle utenze non domestiche è pari al 32,68%, in linea con quanto deliberato negli anni precedenti;
- nell'ambito della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l'attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo di vendita unitario dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione.
- il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 3a dell'allegato 1 al DPR 158/99 ripreso dal vigente Regolamento.
- la tariffa da applicare per il conferimento all'eco-centro dei beni durevoli;

**Visto** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

**Art. 8. Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

**Tenuto conto**, quindi, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**Preso atto** che il Servizio finanziario – Ufficio Tributi dell'Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell'Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;

**Tenuto conto** che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di **€ 703.786,00** così determinati:

SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO €
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	58.300,00

CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	189.300,00
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	131.000,00
AC	Altri costi operativi di gestione	7.870,40
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	209.200,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	45.500,00
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>		<b>641.170,4</b>
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	35.300,00
CGG	Costi generali di gestione	16.000,00
CCD	Costi comuni diversi	8.039,11
<b>TOTALE COSTI COMUNI</b>		<b>59.339,11</b>
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	3.276,48
<b>TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>		<b>3.276,48</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>703.786,00</b>
<i>ETF</i>	<i>Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (74,92%)</i>	<i>527.286,00</i>
<i>ETV</i>	<i>Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (25,08%)</i>	<i>176.500,00</i>

**Visti:**

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

**Accertata** la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 di cui al vigente Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

<b>SIGLA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	58.300,00
CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	189.300,00

CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	131.000,00
AC	Altri costi operativi di gestione	7.870,40
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	209.200,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	45.500,00
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>		<b>641.170,4</b>
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	35.300,00
CGG	Costi generali di gestione	16.000,00
CCD	Costi comuni diversi	8.039,11
<b>TOTALE COSTI COMUNI</b>		<b>59.339,11</b>
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	3.276,48
<b>TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>		<b>3.276,48</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>703.786,00</b>
<i>ETF</i>	<i>Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (74,92%)</i>	<b>527.286,00</b>
<i>ETV</i>	<i>Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (25,08%)</i>	<b>176.500,00</b>

- 3) **di demandare** a successivo e separato provvedimento l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;
- 4) **di inviare** copia del presente piano finanziario e relativa relazione di accompagnamento all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del piano ossia il 2020;
- 5) **di prendere atto** che se interverranno modifiche legislative in materia questo dovrà adoperarsi per riapprovare un nuovo Piano Finanziario nei tempi e nei modi che saranno indicati;
- 6) **di dare atto** che la presente deliberazione deve essere all'Albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente;
- 7) **di dichiarare**, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso.

Presenti: n. 9    Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

Ad unanimità.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 05/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI  
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, li 05/12/2019

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI  
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

---

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente**

F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

**Il Segretario Comunale**

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 07/01/2020 al giorno 21/01/2020.

**Il Segretario Comunale**

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze li, 17/01/2020

**Il Responsabile dell'esecutività**

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, li 07/01/2020

AREA N.1

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI  
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA  
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE

Istruttore direttivo amministrativo

Alessandra Guzzonato

---